

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PROTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MASSIMO PROTO

Seduta del 22/05/2020

FATTO

Il ricorrente rappresenta di avere stipulato, il 6 aprile 2007, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, di importo pari a euro 20.400,00 da rimborsare in 120 rate di euro 170,00 ciascuna, e che, in corrispondenza della trentasettesima rata, ha estinto anticipatamente il relativo rapporto. Dopo avere invano esperito il reclamo, il ricorrente si è rivolto all'ABF per chiedere l'equo rimborso degli oneri finanziari e accessori non maturati e non ristornati a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento ex art. 125-sexies TUB, per l'importo complessivo di euro 3.681,20 (di cui euro 207,50 a titolo di spese di istruttoria, euro 644,83 a titolo di commissioni bancarie, euro 428,85 a titolo di commissioni intermediario, euro 706,81 a titolo di oneri assicurativi ed euro 1.693,20 a titolo di commissioni agente mediatore), nonché la restituzione di euro 30,00, pari all'importo trattenuto dall'intermediario a titolo di penale per l'anticipata estinzione; il tutto oltre interessi legali e spese di assistenza legale quantificate in euro 200,00.

L'intermediario resiste eccependo, tra l'altro: *i)* che il ricorso è irricevibile poiché al reclamo è stata allegata una procura non autenticata; *ii)* che al contratto in esame non trova applicazione l'art. 125-sexies TUB, giacché entrato in vigore successivamente alla sua stipulazione; *iii)* che le commissioni finanziarie e le spese di istruttoria costituiscono voci *up front*, dunque non rimborsabili giacché concernenti costi riferibili alla fase precontrattuale; *iv)* che la commissione di anticipata estinzione è stata correttamente applicata secondo la disciplina contrattuale; *v)* che le spese legali non sono dovute; *vi)* di essere disponibile a riconoscere al ricorrente l'importo di euro 1.749,42.

DIRITTO

1. Il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati.

2. La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso, da parte dell'intermediario, dell'importo relativo alla quota non maturata degli oneri finanziari e accessori, corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso. Vengono in rilievo, in linea preliminare, le due eccezioni formulate dall'intermediario: la prima relativa all'irricevibilità del ricorso per assenza nel reclamo di una procura autenticata dal ricorrente, e la seconda relativa all'inapplicabilità al contratto *de quo* della disposizione di cui all'art. 125-sexies TUB, giacché quest'ultima è entrata in vigore successivamente alla stipula del contratto di finanziamento.

Entrambe le eccezioni devono essere rigettate.

Con riferimento alla prima, il Collegio osserva che il ricorrente ha fatto pervenire all'ABF copia della procura rilasciata il 30 marzo 2016 per la controversia in esame. In ogni caso, l'intermediario resistente ha indirizzato la risposta al reclamo direttamente al legale del ricorrente, senza fare alcun cenno alla questione della mancanza di idonea procura e anzi rendendosi disponibile a riconoscere al ricorrente la somma di euro 1.749,42.

Con riguardo alla seconda eccezione preliminare formulata dall'intermediario, il Collegio richiama il costante orientamento dell'ABF (da ultimo Coll. Roma 1215/2017), secondo cui deve reputarsi applicabile al contratto *de quo* la disciplina racchiusa nell'art. 125-sexies TUB benché tale disposizione, introdotta dal d.lgs. 141/2010, sia entrata in vigore successivamente alla stipulazione del contratto di finanziamento. E ciò in quanto – come puntualizzato dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014 – la norma richiamata discende dall'art. 8 della direttiva 87/102/CEE (ai sensi del quale "*il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito*" e "*in conformità delle disposizioni degli stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito*"), il cui contenuto è stato poi ripreso dalla Direttiva 2008/48/CE del 23.4.2008, recepita dal D.Lgs. n. 141/2010, al cui art. 16 è ripetuto che "*Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*".

Del resto, sul diritto al rimborso ai costi correlati alla vita residua del contratto, in caso di anticipata estinzione dello stesso, sono intervenute, anche antecedentemente all'entrata in vigore dell'art. 125-sexies del TUB, come introdotto dal D.Lgs. 141/2010, varie disposizioni di fonte amministrativa, fra cui merita ricordare, oltre al Decreto del Ministero del Tesoro 8 luglio 1992 (Art. 3, comma 1, "Adempimento anticipato"), le Disposizioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 e la Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009 (così Coll. Roma 1215/2017).

3. Chiarita l'applicabilità dell'art. 125-sexies TUB, con riguardo al merito del ricorso il Collegio osserva, innanzitutto, che la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: "*L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*".

Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019: (i) il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile

non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione; (ii) resta fermo il principio del *ne bis in idem* per quanto riguarda i ricorsi che siano stati già decisi da questo Arbitro, cosicché eventuali ricorsi ulteriori che abbiano a oggetto gli stessi contratti dovranno essere dichiarati inammissibili; (iii) l'inammissibilità di cui si è detto *sub (ii)* deve essere dichiarata anche quando nel primo ricorso il cliente abbia chiesto soltanto il rimborso di costi *recurring*, stante il principio secondo cui la decisione copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile; (iv) il principio secondo cui la domanda non è frazionabile preclude che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi *recurring*, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi *up-front*.

Il principio del contraddittorio tra le parti e della speditezza del procedimento innanzi a questo Arbitro, peraltro, impongono di pervenire a un'analoga conclusione a proposito dell'eventualità in cui il cliente che abbia proposto un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro ne chieda l'integrazione, domandando, in particolare, il rimborso dei costi *up-front*. A tale proposito, va considerato che, secondo quanto stabilito dalle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* (Sezione VI, § 1), l'intermediario deve trasmettere le proprie controdeduzioni (unitamente a tutta la documentazione utile) entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. Un'eventuale integrazione del ricorso già proposto priverebbe tuttavia l'intermediario della possibilità di esporre le proprie ragioni nel rispetto di tale termine, compromettendo così il contraddittorio tra le parti; d'altro canto, un'eventuale proroga di tale termine non solo non è prevista dalle *Disposizioni* che sono state sopra richiamate, ma si porrebbe in contrasto con l'esigenza di garantire che la procedura innanzi a questo Arbitro sia spedita e il suo esito sia comunicato al consumatore entro il termine stabilito dall'art. 8, lett. e), della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 (*Sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE*). Per altro verso, il cliente che integri la domanda proposta in un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro non può essere trattato più favorevolmente del cliente che, trovandosi nella stessa situazione, proponga un nuovo ricorso; in caso contrario, si verrebbe a creare un'ingiustificata disparità di trattamento tra i due casi, risultando altresì aggirato (se non violato direttamente) il principio secondo cui la domanda non è frazionabile.

4. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, il Collegio di coordinamento, con la richiamata decisione n. 26525 del 2019, ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo *"in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità"*. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, secondo il Collegio di coordinamento, i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una *"integrazione 'giudiziale' secondo equità (art. 1374 c.c.)"* del contratto, restando *"ogni valutazione al riguardo"* rimessa *"ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie"*. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi"*.

Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che: (i), nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento: per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020; (ii) secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per

l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 TUB: per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

In relazione alle imposte e alle tasse, trattandosi di un obbligo imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 *ter*, 2° comma, TUB

5. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la richiamata decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussiste "*alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi*".

A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

6. Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

- ai sensi dell'art. 125 *sexies* TUB, il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse);
- in relazione tanto ai costi *recurring*, quanto ai costi *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché essa sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità;
- in mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*);
- la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

7. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si deve concludere per l'accoglimento delle richieste del ricorrente secondo quanto riportato nella seguente tabella:



durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	37
rate residue	83

TAN ▶	3,90%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	69,17%
- in proporzione alla quota	49,87%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
☐	commissione mandante (recurring)	€ 620,03	€ 428,85	€ 309,20	☐	☐	€ 428,85
☐	commissione mandataria (recurring)	€ 932,28	€ 644,83	€ 464,92	☐	☐	€ 644,83
☐	commissione agente (up front)	€ 2.448,00	€ 1.693,20	€ 1.220,80	☐	☐	€ 1.220,80
☐	spese di istruttoria (recurring)	€ 300,00	€ 207,50	€ 149,61	☐	☐	€ 207,50
☐	oneri assicurativi ...	€ 996,98	€ 689,58	€ 497,19	☐	☐	€ 689,58
☒			€ 0,00	€ 0,00	☐	☐	€ 0,00
rimborsi senza imputazione							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 3.191,56
interessi legali	si

8. Deve essere rigettata, invece, la domanda volta ad ottenere la restituzione di quanto corrisposto a titolo di commissione per l'anticipata estinzione giacché, come sancito dal Collegio di Coordinamento – fatte salve “*le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.*”, che qui non ricorrono – “*la previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione*” (Coll. Coord., 5909/2020). Prova che non è stata offerta nel caso di specie, dove anzi la somma risulta inferiore all'1% di quella dovuta a saldo, secondo quanto indicato nel conteggio estintivo.

9. Non può trovare accoglimento, infine, la domanda di rifusione delle spese di assistenza professionale, considerato che l'orientamento consolidato dell'ABF in *subiecta materia* e la sua agevole conoscibilità rendono superflua l'assistenza di un professionista (cfr. Coll. Coord., 6174/16).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 3.191,56 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Decisione N. 16168 del 17 settembre 2020

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA